

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto prima sezione civile (ex seconda sezione civile) in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado n. 4793/2022 R.G.

TRA

Comune di Taranto rappresentato e difeso dall' Avv. [REDACTED]

-ricorrente-

E

Garante Per La Protezione Dei Dati Personali rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce

-resistente-

Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 9/5/2023.

#### COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Comune di Taranto proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 163 del 28/4/2022 con cui il Garante Per La Protezione Dei Dati Personali gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione di euro 200.000,00 per violazione del regolamento UE 2016/679.A fondamento dell'opposizione deduceva non sussistere la contestata violazione e che, comunque, la sanzione irrogata era sproporzionata rispetto alla durata della violazione.Chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione o la riduzione ad euro 20.000,00 della sanzione irrogata.Si costituiva il Garante in epigrafe indicato chiedendo il rigetto dell'opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In diritto il primo motivo di opposizione, con cui si lamenta inesistenza della violazione, è infondato.Dalle comunicazioni di AMIU, soggetto delegato dal Comune di Taranto alla gestione dell'attività di individuazione dei responsabili dell'abbandono illecito di rifiuti nel territorio comunale, al Garante



resistente, che aveva chiesto informazioni in merito a seguito di esposti di privati cittadini, risulta provato: che in alcune zone del territorio di Taranto erano state collocate delle apparecchiature atte a riprendere cittadini; che i relativi filmati venivano pubblicati sulla rete internet tramite il profilo facebook; che in due occasioni i soggetti ripresi, nell'intento di abbandonare rifiuti, erano identificabili in volto. La sanzione per cui è causa è stata irrogata per violazione del Regolamento UE 2016/679. Tale violazione sussiste. L'art. 5 del citato Regolamento obbliga il titolare del trattamento di dati personali, integrando tale trattamento anche la ripresa di cittadini in aree pubbliche con sistemi di riproduzione video, ad adottare sistemi di minimizzazione dei dati, cioè di conservazione non oltre il tempo necessario per il raggiungimento del risultato per cui il trattamento è stato predisposto ed atti a consentire la identificazione del dato non oltre quanto necessario per il raggiungimento della finalità stessa.. Nella specie, se il fine era di indentificare gli autori di illecito abbandono di rifiuti, risulta violato il richiamato principio laddove i filmati sono stati conservati ben oltre il tempo necessario per la individuazione dell'autore dell'illecito poiché sono stati ulteriormente utilizzati per la pubblicazione in rete internet, in due casi senza neppure l'attuazione di misure idonee ad impedire la identificazione del soggetto, non essendo stato oscurato il volto. Risulta, quindi, irrilevante stabilire se occorresse anche una valutazione di impatto o meno poiché le modalità di trattamento adottate costituiscono, comunque, di per sé violazione del richiamato Regolamento UE e giustificano l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83 comma 4 dello stesso. Detta norma prevede una sanzione fino ad euro 10.000.000, senza un limite minimo. Al fine di determinare la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto commesso incide, tra gli altri elementi (art. 83 comma 2 lettera a), la durata dell'illecito trattamento. Nella specie, risulta che il trattamento effettivo dei dati, cioè con la messa in funzione dei sistemi di ripresa su aree pubbliche, ha avuto inizio solo nel 2021. E', quindi, da ritenersi eccessiva la sanzione di euro 200.000,00 irrogata dall'Autorità resistente che considera l'illecito come avente inizio a partire dal 2012. In considerazione della durata annuale dell'illecito trattamento, della natura solo colposa dello stesso, come riconosciuto anche nell'ordinanza ingiunzione qui opposta, e delle finalità del trattamento, che comunque erano, nelle intenzioni, dirette a conseguire un fine pubblico, quello di porre argine all'odioso fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti in aree non autorizzate, può ritenersi proporzionata al fatto commesso la sanzione di euro 20.000,00, in accoglimento del secondo motivo di opposizione. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 12 D. Lgs. N. 150/2011 l'ordinanza ingiunzione qui impugnata va modificata con riduzione ad euro 20.000,0 della sanzione pecuniaria con essa



irrogata. Sussistendo reciproca soccombenza, stante il rigetto del primo motivo di opposizione e l'accoglimento del secondo, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti (art. 92 comma 2 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto prima sezione civile (ex seconda sezione civile) in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento dell'opposizione modifica l'ordinanza ingiunzione con essa impugnata riducendo ad euro 20.000,00 la sanzione pecuniaria con la stessa irrogata;
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Taranto, 11/5/2023

Il Giudice Dott. Antonio Pensato

